



**COMUNE DI CASTRONNO**  
**PROVINCIA DI VARESE**

**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE SUL**  
**PATROCINIO**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N° 16 DEL 27.09.2011.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr.ssa Maria SCOGNAMIGLIO)



**IL SINDACO**  
(Luciano GRANDI)

## INDICE

2

Art. 1 Oggetto del Regolamento.	3
Art.2 Funzione del patrocinio	3
Art. 3 Soggetti e oggetti beneficiari	3
Art. 4 Forme di patrocinio e soggetti competenti	3
Art. 5 Procedure per la concessione del patrocinio	3
Art. 6 Concessione del patrocinio	3



### **Art. 1 Oggetto del Regolamento.**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno, con associazione dello stemma comunale, ad iniziative di terzi.
2. Le disposizioni del presente sono finalizzate a regolamentare l'istituto del patrocinio comunale per sostenere la promozione di attività ed iniziative di particolare interesse per la cittadinanza di Castronno.

### **Art.2 Funzione del patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune di Castronno ad iniziative ritenute meritevoli.
2. Il patrocinio può essere concesso a manifestazioni, congressi, iniziative di carattere istituzionale, sociale, educativo, culturale, scientifico, economico e sportivo ritenute di particolare rilievo e significato per il Comune, non aventi scopo di lucro. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
3. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale ed, in ogni caso, svolgere una funzione di pubblica utilità.

### **Art. 3 Soggetti e oggetti beneficiari**

1. Possono richiedere il patrocinio del Comune enti, associazioni, fondazioni, comitati o soggetti privati che abbiano sede nel Comune o che, comunque, svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale. Per le richieste deve essere utilizzata la modulistica predisposta dagli uffici.
2. Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative che si svolgano al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune in termini di pubblica utilità.
3. Non sono ammesse al patrocinio manifestazioni o iniziative partitiche o sindacali, lucrative, palesemente non coincidenti con le finalità del Comune o negative per l'immagine dell'Amministrazione.

### **Art. 4 Forme di patrocinio e soggetti competenti**

1. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:
  - a. l'erogazione di contributi economici, entro 20 giorni dalla richiesta pervenuta al protocollo del Comune;
  - b. l'uso gratuito di strutture o attrezzature comunali, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione con lo specifico regolamento, entro 20 giorni dalla richiesta pervenuta al protocollo del Comune;
  - c. l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, allestimento della pubblicità o altre forme di benefici di modesta entità, compreso il rimborso di analoghe spese sostenute, entro 20 giorni dalla richiesta pervenuta al protocollo del Comune;
  - d. semplice patrocinio, con o senza uso dello stemma, entro 5 giorni dalla richiesta pervenuta al protocollo del Comune.
2. In tutti i casi di patrocinio di cui al precedente comma comportanti spesa, anche indiretta, la competenza è della Giunta Comunale. In tali ipotesi la spesa deve trovare giustificazione nell'apprezzamento dell'iniziativa in relazione alle funzioni ed ai servizi di competenza del Comune, allo specifico interesse pubblico ed al beneficio economico in termini di risparmi nell'ipotesi di realizzazione diretta dell'iniziativa da parte del Comune. In nessun caso sono ammesse per espresso divieto di legge forme di sponsorizzazione.
3. Nei casi di cui al precedente punto c), la cui spesa sia stimata entro il valore di euro 200,00 e sussista il relativo budget di bilancio, la competenza è del responsabile del servizio cultura, previo visto del Sindaco.
4. Nei casi di cui al precedente punto d), la competenza è del Sindaco.
5. Non sono ammesse forme di contribuzione nei casi di cui al precedente art. 2, comma 3.
6. Per le manifestazioni a carattere ricorrente che si ripropongano annualmente, le relative richieste di patrocinio con contributo dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente e contenere tutti gli elementi utili in relazione ai criteri sub 2. L'Amministrazione provvederà conseguentemente alla programmazione complessiva dei patrocini per l'esercizio finanziario di competenza.

### **Art. 5 Procedure per la concessione del patrocinio**

1. Ai fini della concessione del patrocinio, i promotori od organizzatori delle iniziative di cui al precedente art. 2 devono farne richiesta scritta, in carta semplice, al Comune con congruo anticipo e comunque almeno 45 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.
2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentate per l'associazione o l'ente, deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere tutti i dati e le informazioni concernenti sia il richiedente, sia la manifestazione, atti a consentire una completa valutazione.

### **Art. 6 Concessione del patrocinio**

1. I soggetti competenti, qualora ravvisino che ne sussistano i presupposti, concedono il patrocinio del Comune.
2. La concessione del patrocinio non implica per l'Ente l'assunzione di alcuna responsabilità in ordine allo svolgimento dell'iniziativa.